



COMUNE DI CRISSOLO

DETERMINAZIONE SERVIZIO BONIFICA SVILUPPO MONTANO E TPL N. 100 DEL 12/08/2026

OGGETTO: Affidamento incarico all'Arch. COSTAMAGNA Giuseppe di Saluzzo (CN) per la realizzazione del rilievo topografico piano altimetrico per l'esecuzione del progetto a valere sul Bando Investimenti Sistema Neve Regione Piemonte 2025, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023, Art. 50, comma 1, lettera a). CUP: B17I25000020006 e CIG: BCB33C64DD.

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno dodici nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05.11.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.03.2026 con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2026 con la quale è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22/05/2026 con la quale è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 14/07/2026 con la quale è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamato il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 16.06.2004 e s.m.i., nonché i decreti sindacali di individuazione dei Responsabili dei Servizi n. 2, 3 e 4 del 31.01.2024 e n. 1 del 14.01.2026;

Premesso che:

- la legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività

ludico-sportive e ricreative invernali o estive; nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica;

- la medesima legge, agli articoli 40 e 46, sancisce che la Regione, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi individuati, adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
 - a. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
 - b. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
 - c. spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C).
- la L.R. 2/2009, all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B;
- con DGR 48-7761/2023/XI del 20/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi del decreto legge 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, lo schema di “Accordo per la Coesione”, comprensivo dell'elenco degli interventi con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031), da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche e integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie;
- l'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7/12/2023, prevede, tra gli interventi elencati nell'Allegato A1 “Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale”, anche l'intervento (cod. ID FSCRI_RI_147) denominato “SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO”, con termine di conclusione stabilito al 31/12/2031 e dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 60 milioni;
- le somme oggetto dell'accordo di cui al punto precedente sono state rese disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del

23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6-8-2024;

- con Deliberazione n. 6-272/2024/XII del 18/10/2024 la Giunta Regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione dei criteri e parametri di dettaglio per la definizione dei contributi da assegnare, per la valutazione dei progetti e per la predisposizione delle graduatorie di merito di individuazione dei beneficiari, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-397/2024/XII del 21.11.2024 è stato approvato il documento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147);
- il Comune di Crissolo, in qualità di possibile soggetto beneficiario, intende candidarsi al Bando Neve Regionale a valere sulla Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023 Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01.07.2025 veniva approvato, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, lo Studio Preliminare concernente l'acquisizione degli impianti e diversificazione dell'offerta del comprensorio sciistico di Crissolo e del Quadro economico finanziario a valere sul bando proposto dalla Regione Piemonte – Bando Investimenti Sistema Neve 2025;
- con determinazione n. 110 del 02/07/2025 costituente determinazione a contrarre veniva avviato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il procedimento per l'affidamento diretto dell'incarico per la *redazione dello studio preliminare di fattibilità e successiva presentazione del dossier di candidatura a valere sul Bando Investimenti Sistema Neve – Regione Piemonte 2024-2030*, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con determinazione n. 111 del 08/07/2025 veniva aggiudicata, in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura di affidamento diretto per la redazione dello studio preliminare di fattibilità e successiva presentazione del dossier di candidatura a valere sul Bando Investimenti Sistema Neve – Regione Piemonte 2024-2030 allo **Studio POLIGONOS Associati di Pomerio arch. Stefano e Giletta geom. Lorenzo**, con studio in Saluzzo (CN) – Corso Italia n. 12, c.f./p.IVA 03959500046, con il ribasso offerto del 15,00% come da offerta economica presentata;
- in data 21/07/2025 il Comune di Crissolo presentava tramite la piattaforma telematica FinPiemonte l'apposita istanza a valere sul bando regionale di cui sopra per l'acquisizione degli impianti di proprietà privata e progetto di diversificazione dell'offerta turistica del comprensorio sciistico di Crissolo;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 541/A2015A/2025 del 21/11/2025 con la quale veniva approvato, in attuazione della D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025, l'Allegato A), contenente la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sul "Bando investimenti

Sistema Neve della Regione Piemonte 2025” - Sci di discesa ambito territoriale CUNEO, nel quale sono elencate, secondo l’ordine decrescente di punteggio finale, le istanze giudicate idonee ed ammesse a contributo, con l’indicazione degli elementi di identificazione dell’istanza stessa e del singolo intervento finanziato, del costo di investimento totale del progetto e dell’importo del contributo concesso;

Dato atto che al Comune di Crissolo veniva concesso un contributo pari ad € 1.000.000,00 (Unmilione/00), così come riportato all’interno dell’Allegato A sopra citato;

Dato atto che con nota n. 437 del 16/02/2026 FinPiemonte Spa comunicava al Comune di Crissolo la concessione del contributo di € 1.000.000,00 ai sensi della L.R. 2/2009 – Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani. Bando Investimenti Neve – Regione Piemonte 2025/2030, approvato con DD n. 137/A2010A/2025 del 13/05/2025. – CUP: B17I25000020006;

Dato atto che il progetto complessivo dell’opera comporta una spesa pari ad € 1.175.000,00, di cui € 1.000.000,00 finanziati ai sensi della L.R. 2/2009 – Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani. Bando Investimenti Neve – Regione Piemonte 2025/2030, approvato con DD n. 137/A2010A/2025 del 13/05/2025 e per la restante parte di € 175.000,00 finanziati con fondi propri comunali;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 50 del 16/04/2026 con la quale veniva aggiudicata, in via definitiva, la procedura di affidamento diretto per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità finale ed ogni altro atto amministrativo per l’esecuzione del progetto di Acquisizione impianti e progetto di diversificazione dell’offerta del comprensorio sciistico di Crissolo – Bando Investimenti Sistema Neve Regione Piemonte 2025. CUP: B17I25000020006 e CIG: BB473A6C89 e conseguentemente di approvare l’aggiudicazione a favore dello Studio **POLIGONOS ASSOCIATI di Pomero Arch. Stefano e Giletta Geom. Lorenzo** – Saluzzo (CN), Corso Italia n. 12, c.f./p.IVA 03959500046, con il ribasso offerto del 18,00% come da offerta economica presentata;

Dato atto che per procedere con la redazione del progetto esecutivo occorre preventivamente effettuare un rilievo plano altimetrico della zona su cui insistono attualmente gli impianti di risalita, facenti parte del comprensorio sciistico di Crissolo;

Sentito in merito l’Arch. Costamagna Giuseppe, avente studio tecnico a Saluzzo (CN) in Via Martiri della Liberazione n. 30, c.f. CSTGPP76D23L219I e P.IVA 03265800049 il quale ha presentato offerta per la realizzazione del rilievo topografico plano altimetrico della zona su cui insistono attualmente gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio sciistico di Crissolo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 12.08.2026 al n. 2535, che prevede un costo di € 1.400,00 oltre C.P. 5% e quindi per complessivi € 1.470,00;

Verificato che:

- ✓ in relazione all’ammontare della spesa di che trattasi trova applicazione l’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, ai sensi del quale per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- ✓ in base all’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati:

- ✓ l'art 50, comma 1, del richiamato decreto che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture, e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

Ritenuta la congruità del corrispettivo richiesto nel preventivo qui fatto pervenire dall'Arch. Giuseppe Costamagna di Saluzzo (CN) in relazione alle richieste in atti, nonché stabilito di disciplinare il conseguente rapporto contrattuale secondo le seguenti condizioni:

- a) ammontare del lavoro: € 1.400,00 oltre C.P. (5%) e quindi per complessivi € 1.470,00;
- b) pagamenti: unica soluzione a prestazione conclusa su emissione di fattura previa verifica della regolarità contributiva della ditta interessata;
- c) controversie: per eventuali controversie sarà competente esclusivo il Foro di Cuneo;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Crissolo cui sono state conferite cui sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la regolarità contributiva dell'Arch. Costamagna Giuseppe a mezzo di certificato INARCASSA n. 1444064.12-08-2026 registrato al protocollo dell'Ente al n. 2536 in data 12.08.2026;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **BCB33C64DD**;

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, T.U.E.L., e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Legislativo 36/2023;
- ✓ il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

Vista pertanto la necessità di impegnare la somma di € 1.470,00 trova imputazione al Capitolo n. 1144 – cod. D.Lgs 118/11 n. 07.01.2 del corrente bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, provvedersi in merito;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo,

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico all'Arch. Costamagna Giuseppe, avente studio tecnico a Saluzzo (CN) in Via Martiri della Liberazione n. 30, c.f. CSTGPP76D23L219I e P.IVA 03265800049 il quale ha presentato offerta per la realizzazione del rilievo topografico plano altimetrico della zona su cui insistono attualmente gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio sciistico di Crissolo, acquisito al protocollo dell'Ente in data 12.08.2026 al n. 2535, che prevede un costo di € 1.400,00 oltre C.P. 5% e quindi per complessivi € 1.470,00;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di che trattasi e per l'importo pari ad € 1.470,00 trova imputazione al Capitolo n. 1144 – cod. D.Lgs 118/11 n. 07.01.2 del corrente bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità;

3. **DI DARE ATTO** che:

- l'affidamento di che trattasi sarà disciplinato dalle condizioni e termini indicati in premessa;
- l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 709, e seguenti della Legge 208/2015, come modificati dalla Legge 232 dell'11/12/2016.
- la presente Determinazione diventerà esecutiva con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'incarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

4. **DI LIQUIDARE** la dovuta spettanza ad emissione di fattura commerciale, con separato atto di liquidazione e previa verifica della regolarità contributiva della medesima;

5. **DI APPORRE**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: MINETTI Alberto